

Allegato A

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE in vigore dal

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Sono altresì a carico delle parti le spese vive documentate sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura.

Spese di avvio

Le spese di avvio devono essere versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
- dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento e, in ogni caso, entro il primo incontro.

Le spese di avvio sono dovute per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, anche in caso di mancata prosecuzione del tentativo di mediazione.

Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo a proseguire la mediazione oppure senza la presenza delle controparti, le spese di mediazione non sono dovute.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 250.000,00	€ 40,00 (+IVA)*
oltre € 250.001,00	€ 80,00 (+IVA)*

Spese di mediazione

Le spese di mediazione sono dovute dalle parti che partecipano alla procedura di mediazione, quando al termine del primo incontro le stesse decidano di proseguire con il tentativo di conciliazione.

Tabella spese di mediazione per le mediazioni obbligatorie e delegate dal Giudice (importi già ridotti ex art.16 comma IV lett. d) D.M. 180/2010 ed art. 5 comma 1 D.M. 145/2011).

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,67 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*

**Ove dovuta*

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Il Responsabile dell'Organismo, nelle mediazioni obbligatorie e delegate dal Giudice, provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile.

Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide l'importo delle spese di mediazione avendo come valore di riferimento il limite massimo di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore discusso dalle parti risulti diverso, l'organismo procede alla rideterminazione delle spese di mediazione.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà, comunque devono essere corrisposte perentoriamente prima del rilascio del verbale di accordo.

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento, di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.